

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1715

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GEI, BONANSEA, TERRACINI,  
PEDRAZZINI, BACCARINI, DE MASI, e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1995

---

Modifica del comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abilitazione alla guida di mezzi di emergenza

---

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia, a differenza che in Francia ed in Germania, per guidare autoambulanze è richiesto dal nuovo codice della strada il certificato di abilitazione professionale, ed in particolare il CAP-KE, che è valido anche per la guida di autovetture da piazza (CAP-KB). Tale obbligo è macchinoso ed inutile perchè al conducente di un mezzo di soccorso non necessitano competenze tecniche particolari, se non una idoneità psico-fisica ad avere a che fare con situazioni che lo pongono a contatto con malati e feriti, che certamente non può essere attestata dai tecnici della motorizzazione, che al di là di questioni meccaniche e regolamentari non hanno alcuna competenza. Ma è anche un obbligo oneroso perchè si calcola che tra il costo dell'autoscuola, dei vari certificati e corrispettivi per l'esame e la modulistica, occorrono almeno 500.000 lire per ottenere il CAP. Se poi si pensa che in Italia circa il settanta per cento del soccorso pubblico è svolto da associazioni di volontari e che lo Stato non è in grado di far fronte a questa esigenza, questo costo risulta una beffa per tanti cittadini che usano il loro tempo libero in condizioni di disagio per manifestare una delle solidarietà più elevate. È una delle manifestazioni peggiori di uno Stato che si dimostra burocrate e che esige formalità prive di reale motivazione. Questa situazione di disagio che si ripercuote su tanti volontari ha dato luogo a forti proteste degli interessati e a sollecitazioni di parlamentari. Ed il Governo in più riprese, con decretazione d'urgenza ha provveduto a prorogare i termini di entrata in vigore della nuova normativa e l'ultima proroga è al 1° luglio 1995, tenendo conto delle giuste sollecitazioni. Tra l'altro è in atto una protesta molto civile degli aderenti alle associa-

zioni volontarie di soccorso di tutta Italia che stanno inviando cartoline di sollecitazione al Presidente della Repubblica.

Comunque bisogna porre fine a questo stato di precarietà e definire una volta per tutte la questione. E non occorre grande fantasia. Basta andare alla sostanza delle cose e mutuare le legislazioni francese e tedesca, abbastanza simili, e molto snelle. In questi paesi basta avere conseguito la patente di guida corrispondente alle nostra B e C, avere un minimo di anzianità di patente e avere una certificazione di idoneità psico-fisica da parte del direttore sanitario dell'ente o dell'associazione titolare dell'attività di soccorso. Infatti chi ha più interesse al buon svolgimento dell'attività ed è in grado di conoscere le caratteristiche necessarie al compito in questione se non il responsabile sanitario?.

Orbene, onorevoli senatori, il presente disegno di legge è estremamente semplice: consta di tre articoli.

L'articolo 1 provvede ad abrogare la parte del comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che richiede l'obbligo del certificato di abilitazione professionale KE per i guidatori di mezzi di emergenza e la norma transitoria per coloro che già svolgevano l'attività.

L'articolo 2 prevede i requisiti per la guida dei mezzi di soccorso e cioè il possesso di patente di categoria B, C o D conseguita da almeno tre anni ed una certificazione del medico direttore sanitario dell'ente o associazione proprietaria del mezzo di soccorso, da rinnovare annualmente.

L'articolo 3 prevede l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con la legge in questione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. All'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soppressi le parole: «, i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza», e l'ultimo periodo.

**Art. 2.**

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente comma:

«8-bis. I titolari di patente di categoria B, C e D per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono:

a) aver conseguito la patente da almeno tre anni;

b) essere in possesso di certificazione del medico, responsabile sanitario dell'Ente o dell'associazione proprietari del mezzo attestante l'idoneità fisico-psichica alla funzione da svolgere;

c) rinnovare annualmente la certificazione in questione».

**Art. 3.**

1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

